

Pubblicato il 09/05/2017

N. 00416/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2016, proposto da:

Rosario Piccioni, in proprio, elettivamente domiciliato eletto presso l'avv. Christian Moretti nel suo studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/21;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti di

Antonio D'Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, presso i quali è elettivamente domiciliato nel loro studio in Genova, via Macaggi, 21/8;

Stefano Bianchi ed Elisa Orlandi, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Bovari, elettivamente domiciliati presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

Livio Scaffidi Runchella, Fabio Fanara, Giuseppe Princiotta, Cinzia De Iorgi, Elena Mecozzi, Daria De Falco, Alessandra Bonaccorso, Monica Leozappa, Claudio Giulio Anta, Pasquale Dolgetta, Elisabetta Parisi, Paola Francesca Roero, Fabrizio De Bartolomei, Francesco Dente, Marco Scognamiglio, Rosangela L'Avena, Rosamaria Pelle, Francesca Traversa, Daniela Colle, Antonio Amodio, Ernestina Zolfo, Vincenzo Belgiovine, Andrea Ledda, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n. 215 del 9 maggio 2016 del Direttore Generale dell'U.S.R. Liguria di nomina della commissione esaminatrice della classe di concorso A046 "Scienze giuridico-economiche" del concorso per esami e titoli per il reclutamento di docenti per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione n. 106 del 23 febbraio 2016;

della griglia di valutazione della prova scritta pubblicata in data 7 giugno sul portale istituzionale www.istruzioneliguria.it;

dell'elenco con cui si è proceduto all'ammissione alle prove orali dei candidati pubblicato in data 21 giugno 2016 sul portale istituzionale www.istruzioneliguria.it;

del decreto n. 9887 del 1 settembre 2016 relativo all'approvazione della graduatoria provvisoria di merito, pubblicato in pari data sul portale istituzionale www.istruzioneliguria.it;

del decreto n. 10149 del 7 settembre 2016 relativo all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, pubblicato in pari data sul portale istituzionale www.istruzioneliguria.it;

dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 31 maggio, n. 2 del 6 giugno, n. 3 dell'8 giugno, n. 4 dell'11 giugno, n. 5 del 13 giugno, n. 6 del 14 giugno, n. 7 del 15 giugno, n. 8 del 16 giugno;

della relazione a firma del Presidente della Commissione nonché dell'eventuale provvedimento dell'U.S.R. Liguria di approvazione dei verbali;

di ogni ulteriore atto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati Antonio D'Ambrosio, Stefano Bianchi ed Elisa Orlandi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che:

- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammissione alle prove orali della procedura selettiva per il reclutamento di docenti per la classe di concorso A046 ("scienze giuridico-economiche"), nella parte in cui non è compreso il suo nominativo, e la graduatoria definitiva della procedura medesima;
- con ordinanza n. 1134 del 17 novembre 2016, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti utilmente inseriti nella graduatoria suddetta che non erano stati evocati con il ricorso introduttivo:
- il ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, tre dei quali si sono successivamente costituiti in giudizio;
- alla pubblica udienza del 5 maggio 2017, il ricorrente ha rappresentato l'esigenza di proporre, alla luce degli atti e dei documenti depositati dalla difesa erariale, motivi aggiunti di ricorso e, a tal fine, ha chiesto che la trattazione del merito fosse rinviata a data successiva;
- il ricorrente ha anche chiesto di essere autorizzato a notificare i motivi aggiunti per pubblici proclami, in considerazione delle difficoltà frapposte dall'elevato numero di destinatari.

Ritenuto che, alla luce delle circostanze rappresentate dalla parte ricorrente, sia

opportuno riconoscerle il termine per la proposizione di motivi aggiunti.

Ritenuto, altresì, che sussistano nella fattispecie i presupposti richiesti dagli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., stante l'elevato numero di controinteressati non costituitisi in giudizio.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notificazione dei motivi aggiunti per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per la Liguria, dal quale risultino:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) l'indicazione dei controinteressati;
- 4) gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e di quelli eventualmente impugnati con il ricorso per motivi aggiunti;
- 5) il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;
- 7) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in un'apposita sezione denominata "atti di notifica", il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, previa consegna di tali documenti su supporto informatico da parte del ricorrente; dovrà anche essere inserito un avviso contenente le seguenti indicazioni:

- I) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- II) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per la Liguria:

III) non rimuova dal proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

IV) rilasci alla parte ricorrente un attestato dal quale risulti l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale e della data in cui essa è avvenuta;

V) curi che sull'*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati gli atti del presente giudizio e l'avviso suddetto.

La pubblicazione suddetta dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione entro ulteriori quindici giorni

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, l'importo che il ricorrente dovrà versare all'Amministrazione per l'attività di pubblicazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, può essere fissato nell'importo di € 100,00 (cento euro).

Considerato, infine, che la notifica dei motivi aggiunti alle controparti già costituite dovrà essere effettuata con le modalità ordinarie (art. 43, comma 2, c.p.a.).

Ritenuto, infine, che la trattazione del ricorso debba essere differita all'udienza del 27 settembre 2017

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), autorizza la parte ricorrente a notificare i motivi aggiunti per pubblici proclami, con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione del merito alla pubblica udienza del 27 settembre 2017.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO